

**Doc. IV-quater
n. 18**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE GASPERINI)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
NEI CONFRONTI DEL SENATORE

ANTONIO FALOMI

**procedimento penale n. 2928/97 R.G.N.R. pendente presso il Tribunale di Roma per il reato di cui
agli articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo
della stampa)**

Comunicata alla Presidenza

il 9 marzo 1998

ONOREVOLI SENATORI. - Il 22 ottobre 1997 il senatore Antonio Falomi ha trasmesso al Presidente del Senato una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità in relazione al procedimento penale n. 2928/97 R.G.N.R., pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge n. 47 del 1948 per avere, secondo l'ipotesi accusatoria, diffamato, col mezzo della stampa, il signor Filippo De Jorio pronunciando, in un'intervista rilasciata al giornalista Luca Lippera del quotidiano romano «Il Messaggero», durante la campagna elettorale per le elezioni politiche del 1996 e comparsa con il titolo «Senato. Falomi-De Jorio al Prenestino» la frase seguente: «E De Jorio che cosa è se non un Ex. È stato nella D.C. poi nel P.S.D.I., nella Lega, fu chiacchiarato nei tempi della P2, espulso dai Pensionati. Che lui si presenti come nuovo mi fa ridere. In impudenza non lo batte nessuno».

Il Presidente del Senato, il 31 ottobre 1997, ha deferito la questione alla Giunta che ha esaminato la richiesta in argomento nella seduta del 19 febbraio 1998, nel corso della quale è stato ascoltato il senatore Falomi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5 del Regolamento del Senato.

In tale occasione il senatore Falomi ha precisato:

di aver rilasciato l'intervista durante la campagna elettorale del 1996, allo scopo di ingaggiare una polemica di carattere politico con il suo avversario, che si dichiarava «nuovo» rispetto ai rappresentanti politici del passato;

che la dichiarazione di cui sopra era stata espressa in toni sicuramente meno forti di quanto apparso nell'intervista giornalistica;

di avere comunque assunto informazione della presenza del nominativo del signor Filippo De Jorio nell'elenco dei componenti della Loggia Massonica P2 dagli atti dei lavori della relativa Commissione di inchiesta.

Dopo una approfondita discussione, numerosi commissari si sono espressi a favore dell'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione.

In alcuni interventi è stato inoltre osservato la singolarità del fatto che il Pubblico ministero abbia ritenuto di formulare la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del senatore Falomi, osservando che, per costante indirizzo giurisprudenziale e dottrinale, nelle competizioni politiche è lecita una critica, anche aspra, degli avversari, semprechè si rispettino i limiti della verità e dell'interesse sociale.

Questo, in ogni caso, riguarda il merito della vertenza che è di stretta competenza della magistratura ordinaria.

Per quanto concerne invece la competenza della Camera di appartenenza gioverà rilevare che l'immunità parlamentare risponde, nella storia del diritto costituzionale, all'esigenza di garantire i parlamentari da distorte iniziative della Polizia e della Magistratura per cui le guarentigie sono state concepite come strumento di tutela delle funzioni rappresentative di controllo del Parlamento sugli altri poteri od organi dello Stato.

Le prerogative dei parlamentari costituiscono quindi presidi di libertà non solo del singolo deputato o senatore, bensì dell'intero Parlamento.

Nel caso del senatore Falomi, il diritto di critica politica, garantito dall'articolo 21

della Costituzione, è stato esercitato entro e non oltre i limiti della necessità dell'affermazione e della diffusione delle idee politiche professate, rispettando anche l'obbligo di attinenza, per quanto possibile, alla verità obiettiva delle affermazioni fatte, cosicchè la competizione politica è diventata, in questo caso, un semplice strumento od occasione per la formulazione di rilievi e di giudizi che costituiscono una lecita e doverosa critica.

* * *

La Giunta ha deliberato quindi di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento, nell'esercizio delle sue funzioni e ricade, pertanto, nell'ipotesi di insidiabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

GASPERINI, *relatore*

